



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare

RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex art.* 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA N. 207/2025**

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **69724/C** del registro

di Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 26 novembre

2024.

**AD ISTANZA DI**

**P. B.** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS ed ivi residente nella Via

OMISSIS, in proprio e quale erede di M. D'A. (C.F. OMISSIS),

rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Carrubba (C.F.

CRRLSN65B04C351F; PEC:

alessandro.carrubba@pec.ordineavvocaticatania.it) presso il cui

domicilio digitale è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce

al presente atto.

**CONTRO**

**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, in persona del

legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G.

Norrito (C.F. NRRTNG70H55F061Y - PEC:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Francesco

Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; PEC:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente

domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in

Palermo nella Via Maggiore Toselli n. 5.

**Visti** gli atti e i documenti della causa.

**Uditi**, nella pubblica udienza del 25 giugno 2025, l'avv. Francesco

Alfisi in sostituzione per delega orale del procuratore di parte

ricorrente e l'avv. Enrico Cassina per l'INPS.

Ritenuto in

### **FATTO**

**I.** Con il ricorso introduttivo del presente giudizio si esponeva quanto

segue.

**I.a.** Con nota prot. 609 del 05/01/22 l'Azienda Ospedaliera

Universitaria Policlinico "V. Emanuele" di Catania comunicava al sig.

D'A. M. defunto marito della odierna ricorrente, l'avvio del

procedimento di risoluzione del rapporto di lavoro a causa della

grave patologia invalidante, non dipendente da causa di servizio,

riscontrata dalla Commissione Medica di verifica di Palermo giusta

verbale 24646 del 21/12/2021.

Con delibera 183 del 24/01/22 il sig. D'A. M. veniva dispensato dal

servizio per inabilità assoluta non dipendente da causa di servizio.

Con atto n° CT OMISSIS l'Ente Previdenziale resistente conferiva al

sig. D'A. pensione diretta di inabilità liquidata con il sistema misto a

decorrere dal 25/01/2022.

Il sig. D'A., avverso tale atto, presentava richiesta di chiarimenti

all'ente previdenziale in merito alla mancata concessione del "bonus"

*ex art. 2, comma 12, della L. 335/95.*

Con mail del 11/05/22 l'Ente previdenziale intimato trasmetteva la circolare n. INPS 57 del 24/10/97 specificando che "con il passaggio al sistema misto (pro- rata) per la totalità dei lavoratori il bonus viene attribuito per tutti i lavoratori fino al 60° anno di età".

Avverso la suddetta decisione dell'Ente previdenziale, in data 01.08.2022, il sig. D'A. M. proponeva ricorso innanzi questa Sezione instaurando il giudizio pensionistico n. 68925/C.

In data 13.05.2023 il sig. D'A. M. decedeva e in data 04.10.2023, l'odierna ricorrente, nella qualità di coniuge del *de cuius*, avente diritto al trattamento di reversibilità, si costituiva nel giudizio intrapreso dal marito per la prosecuzione ai sensi degli artt. 7, 108 e 109 del c.g.c.

Con sentenza n. 435/2023 il ricorso veniva dichiarato inammissibile per nullità della *vocatio in ius* in quanto ricorrente era deceduto (il 23 maggio 2023) prima dell'instaurazione del contraddittorio con la controparte processuale (avvenuta il 31 maggio 2023) per cui non poteva operare la prosecuzione del giudizio (senza interruzione del processo) tramite la costituzione dell'erede.

**I.b.** La ricorrente deduceva sulla sua legittimazione ad agire sia *iure hereditatis* con riferimento alla domanda in ordine alla misura della pensione di inabilità assoluta spettante al defunto marito sia *iure proprio* con riferimento alla misura della sua pensione di reversibilità relativa al trattamento del marito.

La ricorrente esponeva che alla data della collocazione in quiescenza (25/01/22), il suo coniuge aveva compiuto 61 anni con 33 anni di servizio utili ai fini pensionistici per cui aveva diritto al riconoscimento del bonus previsto dall'art. 2, co. 12 L. 335/1995 così da poter raggiungere il limite di età pensionabile previsto dalla normativa vigente. Di contro, la stessa lamentava che l'INPS non aveva concesso tale bonus sulla scorta di quanto disposto da una circolare interna del 1997 a mente della quale la concessione del "bonus" viene riconosciuto solo fino al raggiungimento dell'età di anni 60, con conseguente esclusione del coniuge della ricorrente che al momento della collocazione in quiescenza aveva già compiuto il 61° anno di età.

La difesa attorea prospettava che la motivazione utilizzata dall'ente previdenziale per negare il suddetto beneficio era errata e, dopo articolate deduzioni in punto di diritto, evidenziava che il limite di età pensionabile era stato progressivamente innalzato dalla legislazione pensionistica per attestarsi, alla data di collocamento in quiescenza del coniuge deceduto, ad anni 67. La ricorrente sosteneva che, pertanto, spettava al sig. D'A. il diritto del calcolo della pensione di inabilità con un incremento di anni 6 rispetto all'età anagrafica in cui è stato collocato in quiescenza (61 anni), che era un incremento compatibile con il limite assoluto di 40 anni contributivi (alla data di collocamento in quiescenza il ricorrente vantava 33 anni di contribuzione).

A tal proposito veniva citata a sostegno conforme giurisprudenza

contabile anche di questa Sezione.

**I.c.** Parte ricorrente formulava le seguenti conclusioni:

- accertare il diritto del *de cuius* sig. D'A. M. al bonus previsto dall'art. 2, c. 12, L. 335/95.

- conseguentemente, condannare l'INPS al pagamento nei confronti della odierna ricorrente, a titolo *iure hereditatis*, delle differenze dovute nei ratei erogati per il trattamento pensionistico di cui al provvedimento CT OMISSIS, dalla data di quiescenza sino alla morte avvenuta in data 13/05/2023, oltre interessi e maggior danno *ex art.* 167, c. 3 del c.g.c., sino al soddisfo;

- riconoscere il diritto, *iure proprio*, della odierna ricorrente a vedersi ricalcolata la pensione di reversibilità alla luce dell'applicazione del *bonus ex art.* 2, c. 12, L. 335/95 spettante al defunto marito;

- conseguentemente ordinare all'ente previdenziale convenuto il ricalcolo dei ratei pensionistici di reversibilità a decorrere dal 13/05/2023 e conseguentemente condannare l'ente previdenziale al pagamento delle differenze maturate oltre interessi e maggior danno *ex art.* 167, c. 3, c.g.c., sino al soddisfo.

- Con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese ed onorari del presente giudizio.

**II.** Con decreto del 16 dicembre 2024 veniva fissata l'udienza di discussione del 16 giugno 2025, poi rinviata al 18 giugno 2025 e, infine, spostata per esigenze organizzative al 25 giugno 2025.

In data 18 dicembre 2024 parte ricorrente depositava la prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione

dell'udienza.

**III.** In data 6 giugno 2025 si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso con ogni conseguenza sulla statuizione delle spese di lite in quanto esso era fondato su una errata interpretazione della norma di riferimento.

L'Istituto richiamava la disciplina applicabile al caso si specie deducendo che era assolutamente infondata la pretesa attorea di calcolare la contribuzione mancante con riferimento ai 66 anni che, alla data di decorrenza della pensione del ricorrente, era diventato il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, non avendo la c.d. "Legge Fornero" introdotto alcuna modifica del calcolo della pensione di inabilità ed essendo ancora vigenti l'articolo 1, comma 15, della legge n. 335 e il D.M. n. 187 del 1997

L'Istituto deduceva di avere liquidato correttamente sia la pensione di inabilità che la pensione di reversibilità in quanto, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del decreto legge n.201/2011, per le pensioni d'inabilità con decorrenza successiva al 1° gennaio 2012, la relativa maggiorazione (bonus) si calcola secondo le regole del sistema contributivo, ossia nei limiti di un'anzianità contributiva non superiore a 40 anni e riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età (art. 1 comma 15 legge 335/95). Poiché il pensionato all'atto della cessazione aveva anni 61, mesi 9 e giorni 25 il bonus attribuito era stato pari a zero.

**IV.** All'udienza del 25 giugno 2025 le parti si riportavano alle relative conclusioni chiedendo la decisione.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

### **DIRITTO**

**1.** L'oggetto della controversia riguarda il diritto del sig. D'A. M., coniuge deceduto della ricorrente, alla riliquidazione della pensione di inabilità *ex art. 2, co. 12 L. 335/1995* già concessa con rideterminazione della maggiorazione contributiva in ragione del limite anagrafico previsto per il collocamento a riposo al momento della sua quiescenza anziché del limite di 60 anni applicato dall'INPS ai sensi dell'art. 9, co. 3 del D.M. n. 187/1997 recante il "Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria".

Infatti, quest'ultima disposizione prevede che "Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro è incrementata, secondo il sistema contributivo, del periodo temporale mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato e computata ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni".

Alla domanda di accertamento di tale diritto con conseguente riliquidazione del trattamento del *de cuius* segue anche la domanda di riliquidazione della pensione di reversibilità in godimento alla ricorrente.

**2.** Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.

**2.1.** Si rileva in termini generali che l'art. 2, co. 12, L. 335/1995 ha previsto che "Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio".

La richiamata norma ha esteso, quindi, il regime della pensione di inabilità, già previsto per i dipendenti del settore privato dalla L. 222/1984, al comparto del pubblico impiego prevedendo, con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa

di servizio, per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, un trattamento pensionistico calcolato su un'anzianità corrispondente a quella loro spettante nel caso di collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti di età, prevedendo in tal modo con tale maggiorazione contributiva che incrementa l'anzianità contributiva posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro una più intensa tutela economica del pensionato.

**2.2.** La richiamata norma primaria *ex art 2 co. 12 L. 335/1995*, ai fini del calcolo della controversa maggiorazione contributiva, prevede soltanto un riferimento ai limiti ordinamentali previsti per il collocamento a riposo senza alcuna specificazione mentre la relativa norma secondaria di cui all'art. 9, co. 3 del D.M. n. 187/1997 prevede un limite generale e fisso di 60 anni. Tale limite, secondo quanto prospettato dall'INPS, deriverebbe dalla previsione di cui all'art. 1, co. 15, della L. n. 335/1995 a valere per il settore privato secondo cui "Per il calcolo delle pensioni di inabilità [...] le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai

sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 [...]”.

Tale quadro normativo risulta ormai univocamente interpretato dalla giurisprudenza contabile d’appello e da quella di questa Sezione nei sensi di cui alla prospettazione attorea (cfr. C. conti, *ex multis*: II App., sent. n. 166/2019; richiamandosi a quest’ultima, I App., sentt. nn. 209/2019 e 112, 222, e 298 del 2020; III App., sent. n. 162/2022; App. Reg. Siciliana, sent. n. 99/2022; Sez. giur. Reg. Siciliana, sentt. nn. 745/2021, 375/2022 e 308/2024).

Infatti, la richiamata e condivisibile giurisprudenza contabile, a cui si rinvia per esigenze di sintesi ai sensi dell’art. 7 co. 1 c.g.c. ed art. 17 dell’All. 2 al d.lgs. 174/2016, ha ritenuto “l’espressione «età pensionabile», contenuta nell’art. 2, comma 12, della l. 335/1995, un’endiadi destinata ad essere riempita di contenuto precettivo ad opera di fonti dello stesso livello legislativo e non attraverso le previsioni della fonte regolamentare subordinata (quelle del D.M. 187/1997)” affermando che tale soluzione “appare frutto di una analisi più rispettosa dei canoni di interpretazione di cui all’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e, correlativamente, meno sensibile alle suggestioni rivenienti dalla ricerca di armoniche architetture della disciplina di settore” (C. conti, II App., sent. n. 166/2019).

**2.3.** Alla luce di tale consolidato quadro ermeneutico va affermato, quindi, il diritto del sig. D’A. M. alla riliquidazione della pensione di inabilità computando il *bonus* di cui all’art. 2, co. 12 l. 335/1995 in

ragione del limite anagrafico previsto per il collocamento a riposo al momento della sua quiescenza fermo restando gli altri limiti di legge e il conseguente diritto della sig.ra P.B. alla riliquidazione della pensione di reversibilità in ragione del riconoscimento del suddetto bonus sulla pensione di inabilità del coniuge deceduto.

L'INPS va condannato, quindi, a liquidare ed erogare alla ricorrente le differenze tra la corretta quantificazione dei ratei della suddetta pensione di inabilità del sig. D'A. M. e quanto effettivamente erogato per tutti i ratei pagati dalla decorrenza della pensione al decesso del *de cuius* e a pagare la pensione di reversibilità così come riliquidata e le relative differenze sui ratei pagati di tale pensione.

Su tutte le suddette differenze spetta la maggiorazione degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria *ex art.* 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

**3.** Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'INPS e liquidate in favore della ricorrente come da dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. n. 533/1973.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

- accoglie il ricorso e, per l'effetto,

- dichiara il diritto del sig. D'A. M. alla riliquidazione della pensione

di inabilità computando il *bonus* di cui all'art. 2, co. 12 l. 335/1995 in

ragione del limite anagrafico previsto per il collocamento a riposo al

momento della sua quiescenza fermo restando gli altri limiti di legge;

- dichiara il diritto della sig.ra P. B. alla riliquidazione della pensione

di reversibilità in ragione del riconoscimento del suddetto bonus sulla

pensione di inabilità del coniuge deceduto;

- condanna l'INPS a liquidare ed erogare alla ricorrente le differenze

tra la corretta quantificazione dei ratei della suddetta pensione di

inabilità del sig. D'A.M. e quanto effettivamente erogato per tutti i

ratei pagati dalla decorrenza della pensione al decesso del *de cuius*;

- condanna l'INPS a liquidare ed erogare alla ricorrente la pensione

di reversibilità così come riliquidata e le differenze sui ratei pagati di

tale pensione;

- condanna l'INPS a pagare su tutte le suddette differenze la

maggiorazione degli interessi nella misura legale e della rivalutazione

monetaria *ex art.* 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., con

decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al

pagamento;

- condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore della

ricorrente che vanno quantificate complessivamente in euro 1.000,00

(mille/00) oltre IVA e CPA se dovuti;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.

*Il Giudice*

